

DELIBERA n. 461/13/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. PER LA
VIOLAZIONE DELLA DELIBERA n. 664/06/CONS IN MATERIA DI FORNITURA
DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE LA
CONCLUSIONE DI CONTRATTI A DISTANZA
(PROC. n. 13/13/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n.223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e s.m.i.;

VISTA la delibera dell’Autorità, n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, ed il relativo allegato A, recante “*Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza*” e s.m.i.;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 13/13/DIT del 18 aprile 2013, e il relativo verbale di accertamento, notificato in data 24 aprile 2013, con il quale è stata contestata alla società Sky Italia s.r.l., con sede legale in Milano - 20138 - Via Monte Penice, 7, la violazione, in due casi, dell’articolo 2, commi da 1 a 4, dell’allegato A, alla delibera n. 664/06/CONS (per quanto concerne il corretto assolvimento degli obblighi informativi nella fase-pre-contrattuale) e, in quattro casi, dell’articolo 2, comma 5, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, del

medesimo allegato A alla delibera n. 664/06/CONS (relativamente all'attivazione non richiesta di servizi di comunicazione elettronica);

VISTA la memoria difensiva inviata dalla società Sky Italia s.r.l. in data 24 maggio 2013, acquisite al protocollo generale dell'Autorità con n. 28001;

UDITA la società Sky Italia s.r.l. in data 19 giugno 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata

In via preliminare, la società Sky Italia s.r.l. (di seguito anche la "Società") contesta l'applicabilità nei suoi confronti della disciplina regolamentare posta a fondamento del presente procedimento, assumendo la sua estraneità dall'ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, del Regolamento in questione. Più precisamente, la Società eccepisce la sua non riconducibilità - in quanto fornitrice di meri contenuti (pacchetti) - alla definizione di "operatore" di cui all'articolo 1, lett. c) del Regolamento di cui alla delibera n. 664/06/CONS come anche l'impossibilità di qualificare i servizi da essa forniti - trattandosi di servizi radiotelevisivi a pagamento - come "servizi di comunicazione elettronica" nel senso precisato dall'articolo 1, lett. gg), del decreto legislativo n. 259/2003 e dalla nozione conforme contenuta nel Regolamento in discorso.

Passando al merito di quanto contestato con l'atto n. 13/13/DIT, ossia la presentazione delle offerte in maniera incompleta e/o ingannevole e l'attivazione di servizi non richiesti, la Società tiene preliminarmente a precisare come la propria politica commerciale sia costantemente protesa al raggiungimento della massima soddisfazione del cliente e come, quindi, eventuali sporadici disservizi debbano ritenersi "fisiologici" in considerazione del complesso dell'attività svolta; inoltre, essa rileva come tali episodi siano contrari allo stesso interesse della società Sky Italia s.r.l., dovendo, in caso di contestazioni da parte degli utenti, sostenere tutti gli oneri e i costi connessi al ripristino dello *status quo ante* e rimborsare agli utenti gli importi fatturati.

La Società, quindi, passa ad illustrare le modalità adottate per l'acquisizione del consenso in caso di contratti conclusi a distanza, rappresentando che: a) nel caso di nuovo cliente, l'operatore del *call center* prospetta l'offerta secondo le indicazioni contenute negli *script* di vendita e, ove il soggetto contattato manifesti interesse, si procede alla registrazione della volontà del soggetto tramite il cosiddetto *verbal order*; seguono l'invio del contratto cartaceo e delle condizioni generali di abbonamento; b) nel caso di un cliente Sky, cui viene prospettata l'attivazione di nuove opzioni o servizi, l'operatore, previa identificazione dell'abbonato, procede all'illustrazione dei servizi o pacchetti aggiuntivi offerti ed, eventualmente, all'acquisizione del consenso. Per tale tipologia di contratti, la Società riferisce di avere progressivamente implementato un sistema di registrazione del consenso; c) nel caso di ex clienti, invece, afferma la Società, il contatto *outbound* è principalmente volto a rendere note le modalità di

restituzione dei materiali; tuttavia, su richiesta dell'utente, l'operatore può fornire anche informazioni relative alle nuove offerte e nel caso in cui l'ex cliente manifesti interesse, si procede all'acquisizione del consenso e alla riattivazione. Anche per tale attività di *reconnection*, la Società afferma di avere progressivamente implementato un sistema di registrazione del consenso.

Essa, quindi, pur confermando l'assenza, all'epoca dei fatti contestati, di un sistema che garantisse la registrazione di tutti i consensi prestati dagli utenti, rileva che anche qualora si fosse, già allora, implementato un tale sistema, comunque la lontananza temporale dei fatti *de quibus* (realizzatisi tra il novembre 2010 e il marzo 2012) avrebbe determinato l'impossibilità per la Società di provare, nel corso del presente procedimento, la legittimità della propria condotta; riferisce, difatti, che, all'epoca dei fatti oggetto di accertamento, i contratti stipulati tra Sky Italia s.r.l. e i propri fornitori prevedevano, in relazione all'attività di *teleselling*, la conservazione delle registrazioni per un periodo di 90 giorni. A tal proposito, Sky precisa come il tempo di conservazione delle registrazioni telefoniche (successivamente ampliato a 180 giorni) risulti perfettamente congruo rispetto alla gestione dei clienti nel caso di contestazioni, rilevando, altresì, che, essendo l'attività di registrazione e mantenimento delle registrazioni dei *verbal order* svolta da società esterne, la loro conservazione per un tempo troppo lungo comporterebbe un costo aggiuntivo, specificamente a ciò destinato.

Con riferimento ai singoli profili oggetto di contestazione, Sky Italia s.r.l. rileva, innanzitutto, come in presenza di dettagliati *script* forniti agli operatori dei *call center*, nei quali vengono individuate tutte le condizioni dell'offerta (quale ad es. il vincolo di durata e le condizioni economiche dell'offerta), sia difficilmente ipotizzabile la realizzazione, in concreto, della condotta contestata, consistente nella presentazione delle offerte in maniera incompleta e/o ingannevole. Per quanto riguarda, invece, l'asserita attivazione di servizi e/o pacchetti non richiesti, la Società evidenzia come gli utenti abbiano diverse occasioni per evitare, eventualmente, l'attivazione di un servizio non richiesto, ed in particolare al momento della ricezione del documento contrattuale (dal momento che il servizio, a quella data, non è stato ancora attivato), nella fase di fissazione di un appuntamento con il tecnico Sky (per l'installazione o l'adeguamento degli impianti) ovvero in occasione del suo intervento presso il domicilio dell'utente.

Con riferimento, poi, alle singole segnalazioni degli utenti, la Società ne contesta innanzitutto la fondatezza, eccependo, *in primis*, la loro inidoneità a fondare l'accertamento alla base del presente procedimento, considerato quanto di recente statuito dalla giurisprudenza circa l'insufficienza degli indizi prodotti dalla parte denunziante a fondare l'accertamento e l'ulteriore necessario compimento, quindi, da parte dell'Autorità, di ulteriori verifiche (TAR Lazio, 6 aprile 2009, n. 3692).

La Società passa, poi, ad esaminare i singoli casi oggetto di contestazione nel procedimento *de quo*, ed in particolare: *a*) i due casi di presunte informazioni ingannevoli e/o omissive sui costi dell'abbonamento (con riferimento agli utenti Passarella e Senatore) e *b*) i quattro casi di presunta attivazione di servizi televisivi a pagamento in assenza di un consenso espresso da parte degli utenti (con riferimento agli utenti Mazzola, Nici, Papace, Salomone).

Con specifico riferimento all'utente Passarella, essa riferisce che trattasi di un ex cliente che, in data 6 settembre 2011, veniva contattato telefonicamente da un operatore, il quale gli prospettava, non già la gratuità (almeno per un periodo) del servizio offerto, bensì la riattivazione del servizio con un prezzo scontato rispetto a quello previsto per quella tipologia di pacchetto (ossia euro 19,90 *una tantum* per la visione fino al 31 dicembre 2011 e per il successivo anno il pagamento di euro 19,90 al mese invece che euro 36,00).

In relazione all'utente Senatore, a sua volta ex cliente, Sky rileva che, anche in tal caso, il servizio non era stato affatto prospettato come gratuito o senza alcun vincolo, e produce, a supporto di quanto dichiarato, un fac-simile dello *script* utilizzato per la presentazione dell'offerta commerciale a questi attivata. La Società dichiara, quindi, di avere inviato una comunicazione di conferma all'utente e di avere provveduto ad inviare la prima fattura all'utente nel febbraio del 2011.

Con riferimento all'utente Mazzola, la Società ha riferito di avere attivato il servizio oggetto di contestazione a seguito di un contatto telefonico *outbound*, e di avere, comunque, inviato successivamente la lettera di conferma dell'avvenuta riattivazione.

In relazione al caso dell'utente Nici, la Società evidenzia che l'attivazione è regolarmente avvenuta nell'agosto del 2011 e che, nonostante l'avvenuto invio nella medesima data di una lettera di conferma del contratto (di cui produce un fac-simile), l'utente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della riattivazione soltanto sei mesi dopo e ha inviato la segnalazione all'Autorità molto tempo dopo.

Per quanto concerne poi l'utente Papace, la Società rileva un'incongruenza tra quanto da questi segnalato e i dati presenti sui sistemi di Sky per quanto riguarda, in particolare, le date di attivazione: sui sistemi di Sky risulta che l'abbonamento sia stato riattivato nel dicembre del 2011, mentre l'utente in questione dichiara di essere venuto a conoscenza della riattivazione del maggio del medesimo anno.

Da ultimo, in relazione all'utente Salomone, la Società evidenzia come la gestione di questo utente sia esemplificativa dell'attenzione prestata nei confronti degli utenti; in particolare riferisce di avere provveduto immediatamente (in meno di un mese) a gestire l'utente, disattivando il servizio e stornando (ovvero rimborsando) le somme nel frattempo ad esso addebitate.

Da ultimo, la Società tiene a precisare di avere provveduto in tutti i casi oggetto di contestazione a chiudere il contratto e a rimborsare all'utente i relativi importi.

II. Valutazioni dell'Autorità

Il presente procedimento è stato avviato a seguito della ricezione, nel periodo intercorrente tra il gennaio 2012 e il novembre 2012, di diverse segnalazioni da parte di utenti che lamentavano, nei confronti di Sky Italia s.r.l., sia la presentazione di offerte commerciali (mediante la tecnica del *teleselling*) ingannevoli e/o omissive sia l'attivazione, ovvero la "riattivazione", di servizi in abbonamento non richiesti e i conseguenti addebiti.

A fronte di ciò, la Direzione tutela dei consumatori ha provveduto a svolgere gli opportuni accertamenti richiedendo alla società interessata, con note del 6 luglio 2012, prot. 34632, e del 19 febbraio 2013, prot. 9735, di fornire prova, in relazione alle segnalazioni pervenute: a) di avere ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 4, dell'allegato A, alla delibera n. 664/06/CONS, in materia di correttezza nelle modalità di presentazione delle offerte commerciali; b) di avere preventivamente acquisito il consenso degli utenti prima di procedere all'attivazione del servizio a pagamento, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 5, allegato A, della delibera.

Nelle note di risposta alle suddette richieste di informazioni, inviate, rispettivamente, nelle date del 20 luglio 2012 e del 6 marzo 2013, la società Sky Italia s.r.l. non ha fornito, in relazione ai sei casi oggetto di accertamento nel verbale n. 13/13/DIT, alcuna evidenza di avere provveduto a presentare le offerte commerciali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 4, dell'allegato A, alla delibera n. 664/06/CONS, né ha prodotto alcun documento comprovante l'avvenuta acquisizione del consenso degli utenti - tutti ex clienti Sky - alla "riattivazione" dei servizi televisivi a pagamento.

Pertanto, con atto n. 13/13/DIT, si è provveduto a contestare alla Società la violazione della delibera n. 664/06/CONS per l'avvenuta offerta in sottoscrizione, in due casi, di servizi a pagamento fornendo informazioni ingannevoli e/o incomplete (con riferimento agli utenti Passarella e Senatore), e per l'avvenuta attivazione, in quattro casi, di servizi televisivi a pagamento non richiesti (in relazione agli utenti Salomone, Nici, Papace e Mazzola).

Giungendo ad esaminare le deduzioni della società Sky Italia s.r.l., deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione concernente l'inapplicabilità ad essa della normativa sulle comunicazioni elettroniche e del Regolamento approvato con delibera 664/06/CONS. Al riguardo, va evidenziato che il Codice delle comunicazioni elettroniche, in linea con le definizioni comunitarie, prevede che, nella nozione di "servizio di comunicazione elettronica", rientrino anche " *i servizi... di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti*". Il Codice, quindi, distingue tra fornitori di servizi, da intendersi come coloro che attraverso una rete forniscono al pubblico servizi, e fornitori di contenuti, escludendo dal proprio campo di applicazione soltanto questi ultimi. In realtà, Sky, anche nel momento in cui attiva un contenuto televisivo, ancor prima di fornire tale contenuto, fornisce prima di tutto un servizio, e precisamente di accesso condizionato a quel determinato pacchetto, servizio che è necessario e propedeutico a consentire la fruizione dei contenuti. Pertanto, non potendo l'attivazione di contenuti televisivi avvenire se non previa attivazione del servizio di accesso condizionato, l'operatore in questione soggiace sempre alle regole sancite nel Codice delle comunicazioni elettroniche sui contratti, in quanto fornitore, prima ancora che di un "contenuto", di un "servizio".

Ancora, la definizione di "operatore", indicata nel Regolamento in discorso come " *l'impresa che fornisce beni e servizi di comunicazione elettronica*" ed il richiamo

delle ulteriori definizioni di cui all'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche e all'articolo 50 del Codice del consumo (articolo 1 allegato A alla delibera n. 664 citata) consentono di ritenere che, nel suo ambito di applicazione, rientrino anche i contratti stipulati da fornitori di servizi o di accesso condizionato con i consumatori. Pertanto, deve ritenersi applicabile alla società Sky Italia s.r.l., in qualità di fornitore di servizi di comunicazione elettronica sia la normativa del Codice delle comunicazioni elettroniche sia quella del Regolamento in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante la conclusione di contratti a distanza. Del resto, deve rilevarsi che, di recente, il Consiglio di Stato, è intervenuto a dissipare ogni dubbio circa la riconducibilità della società interessata dal presente procedimento alla definizione di "operatore" di cui all'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche come anche sulla qualificazione dei servizi da essa offerti come "servizi di comunicazione elettronica", confermando l'applicabilità alla società Sky Italia s.r.l. della normativa di settore (Consiglio di Stato 12 aprile 2013, n. 2009).

Premesso ciò, nel merito delle violazioni accertate, deve rilevarsi che, nel corso dell'istruttoria, la Società non ha fornito alcuna prova di avere ottemperato, in relazione agli utenti Passarella e Senatore, agli obblighi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 4, dell'allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, in materia di correttezza nelle modalità di presentazione delle offerte commerciali, mentre, con riferimento agli ulteriori quattro casi (utenti Salomone, Nici, Papace e Mazzola), alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima delibera, in materia di acquisizione di un consenso espresso all'attivazione da parte degli utenti.

Peraltro, nel corso dell'istruttoria, è emerso che, sino all'anno 2012 (in data non meglio precisata), Sky Italia s.r.l. non aveva implementato le procedure per l'acquisizione e la conservazione dei contatti telefonici effettuati nell'ambito dell'attività di *reconnection*.

Ebbene, la suddetta circostanza, unitamente alle diverse segnalazioni ricevute e all'ampio arco temporale interessato, rivelano l'esistenza di una lacuna nei sistemi apprestati da Sky Italia s.r.l., sia in relazione alle modalità di presentazione delle informazioni commerciali, sia con riferimento alle procedure di acquisizione del consenso dell'utente alla riattivazione del servizio.

Pertanto, si ritiene di dover considerare unitariamente la condotta della Società consistente nella mancata predisposizione, in tutto l'arco temporale che viene qui in rilievo, di sistemi atti a garantire la puntuale osservanza alle disposizioni e alle finalità sottese alla delibera n. 664/06/CONS.

Con riferimento, poi, a quanto da essa specificamente dedotto circa il fatto che, nel caso di specie, la lontananza temporale dei fatti *de quibus* (rispetto all'avvio del procedimento) avrebbe, comunque, impedito alla Società di provare la legittimità della propria condotta dato il limitato arco temporale di conservazione delle registrazioni (90 giorni), deve evidenziarsi quanto segue. Innanzitutto, deve richiamarsi l'articolo 5, comma 6, del Regolamento in discorso che, nel rinviare alla normativa primaria del Codice del consumo, ribadisce la facoltà dell'utente di opporsi "in ogni tempo" e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta; inoltre, si rammenta che nell'articolo 7 del medesimo Regolamento, è espressamente previsto che, in caso di segnalazioni a suo

carico di fornitura di prestazioni non richieste, l'operatore è ammesso dall'Autorità a dimostrarne l'infondatezza dando prova di avere ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7, in materia di acquisizione del consenso e invio del modulo di conferma del contratto. La richiamata normativa regolamentare pone, quindi, in capo all'operatore se non un obbligo, quanto meno un onere di conservare la prova dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'utente, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento, si produrranno in capo ad esso le relative conseguenze negative, correlate alla impossibilità di dimostrare di avere agito conformemente a quanto prescritto dalla normativa regolamentare.

Priva di fondamento risulta, altresì, la deduzione della Società circa la difficile realizzazione, in concreto, di uno dei profili contestati, ossia la presentazione delle offerte in maniera incompleta e/o ingannevole, vista l'adozione di *script* particolarmente dettagliati; a ben considerare, difatti, non costituisce certo un dato inconfutabile che i modelli di interazione con gli utenti elaborati in astratto siano, poi, concretamente e pedissequamente seguiti nello svolgimento dell'attività di vendita ed, anzi, la presenza di precise segnalazioni, di segno opposto, rivelano proprio la loro insufficienza, in assenza di adeguato supporto probatorio, a dimostrare che è stato garantito il diritto degli utenti a ricevere delle informazioni commerciali corrette.

Allo stesso modo, deve respingersi l'ulteriore deduzione della Società circa la possibilità per gli utenti di evitare, in diverse occasioni prima del completamento della relativa procedura, l'attivazione di un servizio non richiesto; deve, difatti, rilevarsi che la Società, nelle proprie memorie difensive, ha dichiarato che per gli ex clienti Sky l'attivazione avviene immediatamente, e precisamente all'esito della telefonata, nelle ipotesi in cui non sia necessario inviare ulteriori materiali o l'intervento di un tecnico.

Per quanto riguarda poi l'eccezione concernente la inidoneità delle segnalazioni degli utenti a fondare l'accertamento alla base del presente procedimento, si evidenzia che l'Autorità, come di consueto avviene, ha provveduto, a seguito della ricezione delle segnalazioni degli utenti, a svolgere le opportune verifiche, richiedendo all'operatore interessato di produrre tutta la documentazione utile a dimostrare la legittimità della propria condotta, prova che, come ampiamente illustrato in precedenza e per le ragioni *supra* esposte, non è stata fornita.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dovere considerare unitariamente la condotta di Sky Italia s.r.l. consistente nella mancata predisposizione, in tutto l'arco temporale che viene qui in rilievo, di sistemi atti a garantire la corretta presentazione delle offerte commerciali come anche l'attivazione dei servizi previa acquisizione di una manifestazione in tal senso da parte degli utenti.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, da parte della società Sky Italia s.r.l. dell'articolo 2, commi da 1 a 6, del Regolamento di cui alla delibera n. 664/06/CONS, e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantottomila/00);

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 116.000,00 (centosedicimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va evidenziato che la condotta della Società è di rilevante impatto in quanto ha provocato effetti pregiudizievoli per una pluralità di utenti finali e ha inciso, altresì, sull'azione amministrativa dell'Autorità;
- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto del fatto che la Società ha attenuato le conseguenze della violazione provvedendo, in tutti i casi oggetto di accertamento, a stornare ovvero a rimborsare agli utenti gli importi illegittimamente addebitati;
- riguardo alla personalità dell'agente, risulta che la Società ha, in seguito, adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, deve evidenziarsi che l'importo della sanzione, come sopra determinata, ha un adeguato effetto deterrente in relazione alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Sky Italia s.r.l., con sede legale in Milano - 20138 - Via Monte Penice, 7, il pagamento di euro 116.000,00 (centosedicimila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

altresì, la predetta società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 664/06/CONS;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 461/13/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 461/13/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all’operatore interessato e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani